

STATUTO CONFEDERAZIONE UNICA

DENOMINAZIONE

1) L'Associazione: "Confederazione Unica - Onlus", di diritto privato, è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), è apartitica ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. È fatto obbligo dell'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dell'acronimo ONLUS.

SEDE

2) La Confederazione ha sede in in Montereale (AQ), frazione Aringo, via della Madonnella snc.

SCOPO

3) L'Associazione non ha finalità speculative, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento dell'attività di assistenza sociale prestando ausilio alle Federazioni aderenti, al fine di raccogliere le istanze provenienti dalla popolazione italiana e risolverne le problematiche connesse.

La Confederazione si vuole proporre quale ente di raccordo tra le Associazioni federate e le Istituzioni per risolvere problemi, a titolo esemplificativo e non limitativo, legati all'invalidità fisica e/o psichica dei soggetti, all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, alla carenza delle infrastrutture in campo socio-sanitario, assistenziale, previdenziale, viarie, di telecomunicazione, di servizi essenziali, alla promozione turistica, all'inquinamento acustico e ambientale, alla tutela dell'ambiente naturale e dell'ecosistema, nonché alla riorganizzazione del sistema burocratico delle amministrazioni, per favorire la semplificazione dei rapporti con i cittadini.

La Confederazione si propone per il raggiungimento dei fini associativi l'obiettivo di presentare proposte legislative tese a risolvere le problematiche sopra elencate e ad esse affini.

E' fatto divieto assoluto alla Confederazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Potrà tuttavia svolgere tutte le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

La Onlus potrà anche promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni nazionali e internazionali, potrà partecipare a comitati, organizzazioni ed enti con terzi per il raggiungimento degli scopi anche con la stipula di convenzioni.

La Confederazione si avvarrà dei mezzi, anche propri, delle persone e di qualunque Ente, che verrà ritenuto valido al raggiungimento dello scopo, sia associato che non.

La Confederazione potrà istituire sedi secondarie, comitati, rappresentanze, gruppi di lavoro e simili.

Potrà costituire nonchè aderire ad altre associazioni, federazioni, fondazioni, leghe e simili, il cui scopo sociale non sia in contrasto con il proprio statuto.

DURATA

4) La Confederazione è costituita a tempo indeterminato.

PATRIMONIO

5) Il patrimonio della Confederazione è costituito dalle quote annuali di adesione determinate con decisione del Consiglio Direttivo, beni mobili e immobili che le perverranno per acquisto e/o donazione, dai residui attivi emergenti dal rendiconto economico-finanziario.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente presso Istituti bancari o postali scelti dal Consiglio Direttivo.

Tali conti sono intestati a nome della Confederazione.

Il Consiglio Direttivo provvederà a disciplinare il servizio di cassa.

ENTRATE

6) Le entrate della Confederazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) offerte, sovvenzioni, elargizioni, donazioni e lasciti diretti alla Confederazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;

c) qualsiasi forma di finanziamento derivante da rapporti con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, purché in conformità con gli scopi di cui all'art. 3 e nel rispetto delle norme di legge;

d) proventi delle proprie iniziative.

ASSOCIATI

7) L'iscrizione alla Confederazione è aperta ad altre associazioni di categoria, fondazioni, federazioni, leghe e simili che ne facciano richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo.

Tale domanda vale come accettazione del presente statuto e dei regolamenti sociali.

Sull'ammissione, il Consiglio Direttivo decide entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della domanda. La decisione è inappellabile.

All'accoglimento della domanda l'associato è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale.

Oltre agli enti sopra elencati, potranno aderire alla Confederazione le Società regolarmente costituite. Queste ultime potranno essere ammesse come soci sostenitori.

La tessera sociale sarà intestata impersonalmente all'Ente, Associazione o Società ammessa, la quale si intenderà rappresentata dal suo rispettivo rappresentante legale o da persona da esso espressamente delegata.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

CATEGORIE DI ASSOCIATI

8) I soci possono essere: fondatori, ordinari, sostenitori, onorari e vitalizi.

Sono soci fondatori coloro che con la loro attività hanno reso e/o rendono possibile la creazione della Confederazione e l'acquisizione e/o disponibilità dei beni che ne formano il patrimonio e la base operativa.

Sono soci ordinari tutti coloro che fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte della Confederazione, ne accettano lo statuto ed i regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali.

Sono soci sostenitori tutti coloro che, avendo rispettato le norme del comma precedente, versino una quota annuale maggiorata stabilita.

Sono soci onorari tutti quelli che siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo in considerazione dell'opera prestata nell'interesse della Confederazione. Non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Sono soci simpatizzanti tutti coloro che, fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte della Confederazione, ne accettano lo statuto ed i regolamenti e versino annualmente la quota stabilita.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci che non risultino inadempienti agli obblighi sociali.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

9) La qualifica di associato si perde per recesso o radiazione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Consiglio Direttivo, che è delegato a deliberare in merito.

Pertanto, coloro che al 1 novembre di ogni anno risulteranno non aver comunicato il recesso saranno considerati associati per quell'anno e tenuti al pagamento della quota annuale.

La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere sancita dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Sono causa di esclusione:

a) la morosità del socio nel pagamento della quota sociale per almeno due anni consecutivi, decorsi due mesi dal sollecito di pagamento;

b) il tenere una condotta lesiva a danno della Confederazione e in contrasto agli scopi della stessa;

c) il non ottemperare alle norme del presente Statuto e/o di eventuali regolamenti.

L'esclusione, approvata dall'assemblea dei soci, dovrà essere comunicata per iscritto all'ente interessato dal Presidente della Confederazione.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione, debbono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

ORGANI

9) Sono organi della Confederazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Presidente onorario;
- e) Il Collegio dei Revisori dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

10) L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati.

In particolare, l'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti degli associati presenti, che devono rappresentare almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero. Ad essa è demandato di deliberare su:

- a) Istituzione, variazione ed abrogazione di eventuali regolamenti;
- b) Approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo;
- c) Nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- d) Esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) Programma dello svolgimento delle attività istituzionali;
- f) Approvazione della costituzione di Gruppi di Lavoro, Comitati, *etc.* sulla base di una relazione del Consiglio Direttivo;
- g) Ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre alla sua approvazione.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

All'Assemblea straordinaria è demandato di deliberare su:

- a) Modifiche statutarie;
- b) Scioglimento della Confederazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, su convocazione del Presidente, per deliberare circa l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del preventivo ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta il almeno il 20% (venti per cento) degli associati, in regola con i pagamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soli associati entrati a far parte della Confederazione da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale ed ognuno avrà diritto ad un voto.

E' possibile avere duplice o triplice voto nell'assemblea della Confederazione, qualora l'ente aderente posseda un numero di associati superiore rispettivamente a 200 e 500, e che versi duplice o triplice quota annuale.

Qualora un associato non possa intervenire in Assemblea, potrà farsi rappresentare da altro associato che, a sua volta, non potrà

farsi latore che di due deleghe. Le deleghe devono essere date per iscritto e devono esservi indicate le generalità del delegante, del delegato, l'assemblea per cui si è data delega ed eventualmente la volontà di voto. In caso di associato persona giuridica potrà partecipare in assemblea il rappresentante legale o un suo delegato o potrà essere data delega ad altro associato secondo le regole sopra indicate.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci constano da apposito libro dei verbali sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta, nominati volta a volta dall'Assemblea tra i soci.

L'Assemblea delibera secondo le prescritte maggioranze, per appello nominale del Presidente, che dovrà poi proclamare l'esito della votazione.

11) L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato, a cura del Presidente, a tutti gli associati, per iscritto, a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica, almeno quindici giorniprima della data fissata per l'Assemblea.

Dalla convocazione devono risultare il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà la seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di modificazione dell'atto costitutivo o dello Statuto, l'avviso di convocazione dovrà contenere il testo della modifica proposta, che l'Assemblea sarà chiamata ad approvare.

CONSIGLIO DIRETTIVO

12) Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente ed è composto da tre a sette consiglieri, persone fisiche mandatarie degli enti associati, di cui uno Presidente ed uno Vice presidente.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo, può avvalersi di consulenti esterni da nominare tramite il Presidente. Detti consulenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e solo per gli argomenti relativi alla consulenza. Hanno diritto al rimborso spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente che lo presiede di diritto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro dei verbali la cui redazione e conservazione è affidata al Segretario, nominato tra i membri del Consiglio Direttivo nella prima riunione.

Spetta al Consiglio Direttivo attivare e nominare i Comitati e i Gruppi di lavoro.

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre, nell'ambito delle norme statutarie, regolamenti per la disciplina della propria attività e

per il funzionamento dell'assemblea, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea stessa.

Il Consigliere che non intervenga durante un esercizio sociale a 3 (tre) adunanze consecutive del Consiglio, salvo caso di legittimo impedimento, deve essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso; decade automaticamente dalla carica ove perda per qualsiasi ragione lo stato di associato.

Il Consiglio ha la facoltà di cooptare altra persona che rimarrà in carica fino alla ratifica della successiva assemblea.

PRESIDENTE

13) Il Presidente ha la rappresentanza sociale.

Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati, somme qualunque ne sia l'ammontare e le cause, rilasciandone quietanza liberatoria.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino la Confederazione sia nei riguardi dei soci che di terzi e sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive; di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le mansioni di lui spettano al Vicepresidente, o, in mancanza, al Consigliere più anziano di nomina e, in difetto, di età.

Il Presidente può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di forza maggiore, il Presidente può operare autonomamente, secondo il principio del buon padre di famiglia, con l'obbligo di notifica al Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE ONORARIO

14) Il Presidente onorario è membro di diritto della Confederazione, che rappresenta quale figura di riferimento degli scopi della stessa; la sua nomina è vitalizia.

Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo che indirizza e coordina.

Il Presidente onorario ha diritto di voto nell'Assemblea e nelle riunioni del Consiglio Direttivo ed il suo voto è sempre richiesto per primo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

15) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha compiti di controllo contabile e di gestione, ed in particolare:

- redige la relazione ai bilanci annuali;
- verifica annualmente la regolare tenuta della contabilità, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Confederazione;
- procede in qualsiasi momento, anche per il tramite dei suoi membri individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Possono essere nominati revisori anche i non soci, e può essere loro conferita un'indennità annuale.

BILANCIO

16) L'esercizio finanziario della Confederazione inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Confederazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

17) Ai sensi del presente articolo gli associati sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte tra di loro e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Per ogni singola controversia si procederà, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto delle controversie, in termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme ed i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea fra persone preferibilmente estranee alla Confederazione.

Il Presidente viene eletto dai tre membri suddetti nella prima riunione.

I Probiviri durano in carica tre anni a partire dalla data di nomina e possono essere, nei modi innanzi indicati, confermati nell'incarico.

Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione; regolano lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

COMITATI - GRUPPI DI LAVORO

18) La Confederazione, potendo conseguire gli scopi sociali attraverso diversi settori di attività, può istituire Comitati e Gruppi di lavoro, che si occupino di argomenti e problemi specifici.

I Comitati ed i Gruppi di lavoro, sono formati dai volontari in operazione e da uno o più Responsabili.

Il Responsabile o i Responsabili, vengono nominati dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo, che ne fisserà compiti e durata.

Svolgeranno in piena autonomia la propria attività per il conseguimento dello scopo sociale, con il necessario raccordo del Consiglio Direttivo, specie per iniziative di particolare rilevanza pubblica.

I Comitati ed i Gruppi di lavoro non possono effettuare spese, né assumere obblighi senza il preventivo consenso del Presidente o del Consiglio Direttivo.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

19) L'attività della Confederazione è prestata in modo spontaneo e senza alcun fine di lucro, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, ed è volta a perseguire l'esclusivo fine sociale.

SCIoglimento

20) Lo scioglimento della Confederazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione della Confederazione, per qualunque causa, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta ad altra ONLUS, operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

21) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi in materia, con particolare riferimento al D:Lgs. N. 460/1997.